



COMUNE DI MORBIO INFERIORE

Ordinanza municipale concernente la salvaguardia dell'area pubblica

(del 3 novembre 2014)

Il Municipio di Morbio Inferiore,

richiamati

- la legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983;
- gli artt. 107 cpv. 2, 176, 177 e 192 della legge organica comunale del 10 marzo 1987;
- gli artt. 23, 24 e 25 del regolamento di applicazione della legge organica comunale del 30 giugno 1987;
- l'art. 46 del regolamento comunale.

o r d i n a

Capitolo 1 - Disposizioni generali

Scopo e campo di applicazione	Art. 1 La presente Ordinanza ha lo scopo di salvaguardare l'area pubblica del territorio giurisdizionale del Comune di Morbio Inferiore da atti di deturpamento, imbrattamento e inquinamento e di informare la cittadinanza con apposite campagne di sensibilizzazione sul littering e sui vandalismi.
Definizione di littering	Art. 2 Il littering consiste nel malcostume di gettare rifiuti o abbandonarli con noncuranza nelle aree pubbliche invece che negli appositi bidoni o cestini dell'immondizia.

Capitolo 2 - Norme comportamentali

Principio	Art. 3 È vietato qualsiasi comportamento contrario alla salvaguardia dell'area pubblica.
Divieti	Art. 4 ¹ In particolare è vietato lordare il suolo pubblico con: a) sostanze organiche e non, in particolare se le stesse arrecano un danno alla pavimentazione (quali acidi, liquidi, olii o simili); b) imballaggi per cibo, bevande e ogni altro rifiuto (quali bottiglie, lattine, bicchieri, tovaglioli, ecc.) provenienti da Fast food, da esercizi alberghieri e della ristorazione, da Take away o da grandi magazzini; c) riviste e giornali (inserti pubblicitari compresi), fogli, involucri di carta o cartone, volantini, opuscoli e ogni altro genere di rifiuto cartaceo, intero o a pezzi; d) sacchetti, fazzoletti, mozziconi di sigarette, chewing-gum, resti di cibo e altri piccoli rifiuti.

²È vietato imbrattare con vernici, spray o simili (tags), nonché volantini, adesivi o altro, gli arredi urbani, gli edifici, le strade, le piazze, le fontane, le panchine, le cancellate, la segnaletica stradale, i monumenti, i cestini, i pali, ecc.

Capitolo 3 - Attività particolari

- Manifestazioni** **Art. 5** Gli organizzatori di manifestazioni sono chiamati a rispettare il Codice di comportamento per punti vendita alimentari e organizzatori di eventi pubblicato dall'Unione delle Città Svizzere e dall'Organizzazione per i problemi della manutenzione delle strade, la depurazione delle acque usate e l'eliminazione dei rifiuti.
- Volantinaggio** **Art. 6** La pratica della promozione mediante sistema di volantinaggio deve essere limitata allo stretto necessario per il conseguimento dello scopo.

Capitolo 4 - Sanzioni

- Sanzioni** **Art. 7** ¹Le infrazioni alle norme della presente Ordinanza sono punibili con la multa fino a Fr. 10'000.--, ritenuto un importo minimo di Fr. 50.-- per le infrazioni che hanno come oggetto beni culturali.
- ²In assenza di recidiva per infrazioni alla presente Ordinanza o ad altre Ordinanze comunali aventi scopi simili, e unicamente in casi di lieve entità, il provvedimento può essere l'ammonizione.
- ³I contravventori, oltre al pagamento della sanzione prevista per ciascuna infrazione, sono tenuti ad assumersi i costi di ripristino della situazione originaria, in particolare i casi contemplati all'art. 4 cpv. 2. Il Municipio può fare eseguire il ripristino direttamente dal contravventore o da terzi, in caso di inadempienza o allorquando l'intervento richiede competenze specialistiche.
- ⁴La procedura di contravvenzione di cui al capoverso 1 è disciplinata dagli artt. 145 seg. LOC.
- ⁵È riservato l'avvio di una procedura penale per danneggiamento ai sensi dell'art. 144 del Codice penale svizzero.

Capitolo 5 - Disposizioni varie e finali

- Rimedi di diritto** **Art. 8** ¹Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni.
- Entrata in vigore** **Art. 9** La presente Ordinanza entra in vigore allo scadere del periodo di esposizione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.
- Adottata con risoluzione municipale no. 4199 del 23 settembre 2014.
- La presente ordinanza è pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, dal 29 settembre 2014 al 28 ottobre 2014.

Per il Municipio

Il Sindaco
Claudia Canova

Il Segretario
Giovanni Keller